



# COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

## GIUNTA COMUNALE

L' anno **duemiladieci** il giorno **sedici** del mese di **aprile** alle ore **19:00** nella residenza comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

**Presente/Assente**

<b>ORO GIOVANNI ALESSIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>MARCOLONGO ROBERTA</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>A</b>
<b>ORO ANDREA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CHIOMENTO CLAUDIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CAPPELLARI DENIS</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, **SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO;**

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza in conformità alle norme attualmente in vigore, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

**OGGETTO:**

**PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2010-2011-2012**

## **OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2010-2011-2012**

Propone il Sindaco, relazionando quanto segue.

PREMESSO che:

- l'art. 39, comma 1 della legge 27.12.1997, n. 449 stabilisce che “al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;
- l'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che gli Enti Locali programmino le proprie politiche di assunzioni in base ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- l'art. 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Legge finanziaria per l'anno 2007) dispone che, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti) le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004; gli stessi enti possono provvedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 (“stabilizzazioni”);

VISTO l'art. 4 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, in base al quale le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;

VISTO l'art. 4 bis del sopra citato decreto legislativo in base al quale “*il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti [...] sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*”;

EVIDENZIATO che la Legge 24.12.2007, n. 244 (c.d. Legge finanziaria per l'anno 2008), all'art. 3, commi 120 - 123, si pone in continuità della Legge finanziaria per l'anno 2007 e conferma le medesime possibilità di assunzione di personale e i relativi limiti di spesa;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 76 del D.L. 25.06.2008, convertito in Legge 06.08.2008, n. 133 (c.d. Manovra estiva 2008), ed in particolare:

- il comma 6, che demanda all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente, nonché di criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;
- il comma 7, che dispone: “Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”;

DATO ATTO, in particolare, che gli enti devono rispettare il vincolo delle riduzioni della spesa di personale dell'anno 2009 rispetto alla spesa di personale dell'anno 2004, le assunzioni possono essere effettuate nel limite delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e, salvo che per i Comuni con un numero di dipendenti inferiore a dieci, non è più consentita la possibilità di deroga concessa dall'art. 3, comma 121, della Legge 24.12.2007, n. 244 (c.d. Legge finanziaria per l'anno 2008), almeno fino alla adozione da parte del Governo del DPCM sopra richiamato, che dovrà riordinare la materia delle assunzioni negli enti locali; in ogni caso fino all'adozione del DPCM è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale negli enti nei quali la spesa per il personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti;

DATO ATTO che nel Comune di Foza la spesa per il personale riscontrata nell'anno 2009 è stata pari al 35,49 % delle spese correnti, mentre per l'anno 2010 si prevede una spesa per il personale attualmente in servizio pari al 29,59 % delle spese correnti, per cui non opera il blocco di cui all'art. 76 ,comma 7, del D.L. 25.06.2008, n. 112, conv. in L. 06.08.2008, n. 133;

VISTA la circolare 2/5/2006, n. 3, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica -, relativa alle “Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane”, che fornisce indicazioni sul corretto utilizzo degli strumenti gestionali che l'ordinamento ha individuato, ed in particolare il paragrafo 3 della stessa, a mente del quale:

- la programmazione del fabbisogno di personale assume un ruolo centrale e strategico ai fini di una gestione efficiente dello stesso e deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, in base alla quale le amministrazioni debbono perseguire le finalità loro attribuite e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica;
- occorre rappresentare le esigenze organizzative ed il fabbisogno di personale dal punto di vista qualitativo e quantitativo, individuandone la permanenza o la temporaneità, al fine di ricorrere ai diversi istituti di provvista del personale;

## EVIDENZIATO

che nel corso dell'anno 2007 sono stati collocati a riposo n. 2 dipendenti comunali con rapporti di lavoro a tempo indeterminato (dal 01.04.2007 n. 1 Istruttore amministrativo cat.

C3 addetto all'Ufficio Patrimonio-Polizia Municipale-Messo notificatore, nella persona del sig. Lazzaretti Marino; dal 01.08.2007 n. 1 Istruttore direttivo cat. D2 addetto all'Ufficio Anagrafe-Stato civile-Elettorale-Leva-Tributi, nella persona del sig. Oro Costantino);

che nel corso dell'anno 2008, a seguito di espletamento di procedure di concorso pubblico per titoli ed esami, i posti resi vacanti a seguito del collocamento a riposo dei summenzionati dipendenti sono stati coperti con assunzione in servizio a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore tecnico amministrativo cat. C1, nella persona del sig. Turata Nicola, e di n. 1 Istruttore direttivo cat. D1, nella persona del sig. Borsato Gianandrea;

che, conseguentemente, il numero dei dipendenti attualmente in servizio è pari al numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2004;

RILEVATO che la vigente dotazione organica è conforme alle norme di cui all'art. 1, comma 404, della Legge 27.12.2006, n. 296 (cd. Legge finanziaria per l'anno 2007), in quanto la composizione degli uffici di supporto non supera il 15 % del personale in servizio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 21.12.2005, con la quale, ai sensi dell'art. 35 comma 7, del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art 48 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, è stata definita la dotazione organica di questo Comune;

DATO ATTO che, in base alla vigente struttura organizzativa degli uffici e dei servizi, il personale di questo comune è suddiviso in Uffici ricompresi in tre aree: Amministrativa, Economico-finanziaria e Tecnica;

RILEVATO che, in particolare, l'Area Tecnica prevede due distinte unità organizzative:

- l'U.O. Lavori Pubblici e cantieristica – Patrimonio – Polizia comunale;
- l'U.O. Urbanistica – Edilizia privata – Cave;

CONSIDERATO che, alla luce della dotazione organica approvata con la succitata deliberazione di Giunta, risulta vacante n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 18/36 da assegnare all'U.O. Urbanistica - Edilizia Privata – Cave, mentre risulta coperto a 18 ore n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 36/36 assegnato all'U.O. Lavori pubblici e cantieristica – Patrimonio – Polizia comunale;

CONSIDERATO, altresì, che è intenzione dell'Amministrazione comunale avviare l'iter procedimentale per una modifica della struttura organizzativa degli uffici e dei servizi e della dotazione organica, rispondente ad una più congrua allocazione dei servizi comunali; è parimenti esigenza dell'Amministrazione comunale dotare l'Ufficio Tecnico di una figura professionale idonea, particolarmente necessaria in questo frangente per le mansioni attinenti la materia urbanistica, a motivo di tutti gli adempimenti di carattere straordinario connessi alla redazione ed approvazione del PAT - Piano di assetto del territorio e del PI - Piano degli interventi, nonché per il regolare e puntuale espletamento delle pratiche edilizie; tale figura è attualmente carente e sopperita mediante una collaborazione occasionale (cfr. D.G.C. n. 1 dell'08.01.2010) che cesserà in data 30.04.2010;

DATO ATTO che il rispetto delle disposizioni di contenimento della spesa di personale di cui al citato art. 1, comma 562, della Legge 27.12.2006, n. 296, in raffronto alla spesa di personale concretamente sostenuta nell'anno 2004 ed adeguata alla luce degli incrementi determinati dai rinnovi contrattuali intervenuti nel periodo 2004-2009, consente di formulare

un'ipotesi di nuova dotazione organica che, in aggiunta al personale attualmente in servizio, preveda:

- la copertura a tempo parziale di n. 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico cat. D1 18/36;  
oppure alternativamente
- la copertura a tempo parziale di n. 1 posto di Istruttore tecnico cat. C1 18/36;

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. 30.03.2001, n. 165 le amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

#### DATO ATTO

- che, ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all'individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del D.lgs. 10.09.2003, n. 276;
- che non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali;

VISTO l'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali in data 14 settembre 2000, che disciplina le modalità con cui gli enti locali possono ricorrere alla stipula di contratti a termine, come di seguito enunciato:

1. *In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla [legge n. 230 del 1962](#) e successive modificazioni e dall'art. 23, [comma 1](#), della [legge n. 56 del 1987](#), gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:*

*a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della [legge n. 53 del 2000](#); nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l'esclusione delle ipotesi di sciopero), l'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;*

*b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della [legge n. 1204 del 1971](#) e dagli articoli 6 e 7 della [legge n. 903 del 1977](#), come modificati dall'art. 3 della [legge n. 53 del 2000](#); in tali casi l'assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione;*

c) *per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;*

d) *per lo svolgimento di attività stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni;*

e) *per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi;*

f) *per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;*

g) *per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate le procedure per la copertura dei posti stessi;*

RICHIAMATO anche l'art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311 (c.d. Legge finanziaria per l'anno 2005) che testualmente recita: *"I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

PRESO ATTO che la disposizione, secondo le indicazioni attuative diramate dal Ministero dell'Interno con Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005, conformemente al parere del Consiglio di Stato (Sez. 1<sup>a</sup>, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005), introduce una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001;

VALUTATO, a fronte della necessità di rispondere alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse al regolare funzionamento dell'Ufficio Tecnico comunale di ricorrere all'utilizzo di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1, da assumere mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f) del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali in data 14.09.2000, ossia per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;

VALUTATO, alternativamente, di potenziare l'organico attualmente in forze all'Ufficio Tecnico comunale mediante l'assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C1, da assumere mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f) del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali in data 14.09.2000, ossia per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;

VERIFICATA la necessità, al fine di garantire, in generale, l'ordinato funzionamento dei servizi, nel rispetto delle norme tutte sopra richiamate ed in considerazione delle attuali esigenze dell'ente, di approvare il programma triennale delle assunzioni 2010-2011-2012 così come delineato nel prospetto sottostante, in recepimento delle alternative indicazioni sopra illustrate:

<b>ANNO 2010</b>	assunzione <u>a tempo determinato</u> di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 18/36  <i>oppure alternativamente</i>  assunzione <u>a tempo determinato</u> di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C1 18/36
<b>ANNO 2011</b>	nessuna nuova assunzione
<b>ANNO 2012</b>	nessuna nuova assunzione

PRECISATO che la spesa complessiva del personale stimabile a fronte della suddetta assunzione a tempo determinato – in entrambe le ipotesi configurate come alternative - rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 562, della Legge 27.12.2006, n. 296, in quanto risulta comunque inferiore alla spesa sostenuta nel 2004 opportunamente adeguata, a parità di organico e posizioni economiche, alla luce degli aumenti dovuti ai rinnovi contrattuali frattanto intervenuti; si segnala, tra l'altro, che la spesa da sostenersi nell'anno 2010 per il personale attualmente in servizio risulta, compresi gli aumenti contrattuali intervenuti in forza del C.C.N.L. 31.07.2009, in ogni caso inferiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009, a motivo della diminuzione della spesa per la gestione della Segreteria comunale, essendo intervenuto in data 30.09.2009 lo scioglimento della convenzione per l'esercizio in forma associata con il Comune di Mason Vicentino (di cui era titolare il rag. Gheno Fernando Antonio) ed avvalendosi il Comune a decorrere dal 01.10.2009 della reggenza a scavalco del Segretario titolare delle Segretaria convenzionata Cassola – Pove del Grappa – Mussolente Schiavone dott. Giuseppe Gianpiero;

DATO ATTO, altresì, che, per le finalità di cui all'art. 7 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali 01.04.1999, copia del presente atto sarà inviata alle Organizzazioni Sindacali CGIL - Vicenza e CISL – Vicenza;

VISTO l'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, che attribuisce all'Organo di revisione contabile degli enti locali l'accertamento sui documenti di programmazione del fabbisogno di personale, improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449, fatte salve eventuali deroghe a tale principio, che dovranno essere analiticamente motivate;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI lo Statuto Comunale e il regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa;

### **PROPONE**

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 2) di approvare il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2010/2011/2012, come risulta dalla tabella seguente:

<b>ANNO 2010</b>	assunzione <u>a tempo determinato</u> di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 18/36  <i>oppure alternativamente</i>  assunzione <u>a tempo determinato</u> di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C1 18/36
<b>ANNO 2011</b>	nessuna nuova assunzione
<b>ANNO 2012</b>	nessuna nuova assunzione

- 3) di dare atto che gli incrementi di spesa che si determineranno a carico del bilancio comunale per fronteggiare la suddetta assunzione – in entrambe le ipotesi configurate come alternative - determinano una spesa complessiva di personale rientrante nei limiti di cui all'art. 1, comma 562, della Legge 27.12.2006, n. 296, in quanto comunque inferiore alla spesa sostenuta nell'anno 2004 opportunamente adeguata, a parità di organico e posizioni economiche, alla luce degli aumenti dovuti ai rinnovi contrattuali intervenuti nel periodo 2004-2009;
- 4) di riservarsi, anche ai fini del rispetto di eventuali vincoli derivanti dall'emanazione di norme regolamentari o legislative sulle assunzioni di personale, la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- 5) di trasmettere, per le finalità di cui all'art. 7 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali 01.04.1999, copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali CGIL - Vicenza e CISL – Vicenza.

Inoltre, a motivo dell'urgenza di provvedere

### **PROPONE**

di dichiarare, a seguito di separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Foza, lì 16-04-2010

Il Sindaco  
f.to Oro dott. Giovanni Alessio

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 16-04-2010

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria  
f.to Borsato dott. Gianandrea

Parere di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 16-04-2010

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria  
f.to Borsato dott. Gianandrea

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL PROVVEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2010-2011-2012**

Il sottoscritto Rodeghiero Silvano, Revisore Unico del Comune di Foza (VI),

**presa in esame**

la bozza di deliberazione di Giunta Comunale di programmazione triennale del fabbisogno di personale dipendente per il triennio 2010-2011-2012, effettuata ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997 n. 449;

**considerato**

che l'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 attribuisce all'Organo di revisione contabile degli enti locali l'accertamento sui documenti di programmazione del fabbisogno di personale, improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449, fatte salve eventuali deroghe a tale principio, che dovranno essere analiticamente motivate;

**visti**

l'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

l'art. 1, comma 562, della Legge 27.12.2006, n. 296 (c.d. Legge Finanziaria per il 2007);

l'art. 30 del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito in Legge 04.08.2006, n. 248;

**considerato**

che gli incrementi di spesa che si determineranno a carico del bilancio comunale per fronteggiare la suddetta assunzione determinano in entrambi i casi una spesa complessiva di personale in ogni caso contenuta entro i limiti di cui all'art. 1, comma 562, della Legge 27.12.2006, n. 296;

che la suddetta assunzione risulta opportuna e necessaria per consentire all'Amministrazione di dare continuità alla erogazione dei servizi, altrimenti impossibili in carenza di organico;

**esprime**

il proprio parere favorevole all'approvazione del programma di fabbisogno di personale per il triennio 2010/2011/2012.

Asiago, li 16.04.2010

**Il Revisore Unico**

**f.to Rodeghiero dott. Silvano**

## LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile;

Visto il parere del Revisore dei Conti Rodeghiero dott. Silvano, espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
- 2) di approvare il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2010/2011/2012, come risulta dalla tabella seguente:

<b>ANNO 2010</b>	assunzione <u>a tempo determinato</u> di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 18/36  <i>oppure alternativamente</i>  assunzione <u>a tempo determinato</u> di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C1 18/36
<b>ANNO 2011</b>	nessuna nuova assunzione
<b>ANNO 2012</b>	nessuna nuova assunzione

- 3) di dare atto che gli incrementi di spesa che si determineranno a carico del bilancio comunale per fronteggiare la suddetta assunzione – in entrambe le ipotesi configurate come alternative - determinano una spesa complessiva di personale rientrante nei limiti di cui all'art. 1, comma 562, della Legge 27.12.2006, n. 296, in quanto comunque inferiore alla spesa sostenuta nell'anno 2004 opportunamente adeguata, a parità di organico e posizioni economiche, alla luce degli aumenti dovuti ai rinnovi contrattuali intervenuti nel periodo 2004-2009;

- 4) di riservarsi, anche ai fini del rispetto di eventuali vincoli derivanti dall'emanazione di norme regolamentari o legislative sulle assunzioni di personale, la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- 5) di trasmettere, per le finalità di cui all'art. 7 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali 01.04.1999, copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali CGIL - Vicenza e CISL – Vicenza.

Inoltre, data l'urgenza di provvedere, a seguito di separata votazione palese, con voti unanimi favorevoli

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

**IL SINDACO**  
f.to ORO GIOVANNI ALESSIO

---

SOGGETTA A:

- pubblicazione all'albo  
 comunicazione ai capigruppo

TRASMISSIONE AREA

(ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

- Amministrativa  
 Economico - Finanziaria  
 Tecnico – Manutentiva

Il Segretario Comunale  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. **106**. Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal **26.04.2010**.

Il Messo Comunale  
f.to Turata Nicola

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì **21.05.2010**

Il Segretario Comunale  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO

f.to Borsato dott. Gianandrea